PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951

Art. 6

Il Tesoro e' autorizzato, secondo apposita convenzione da farsi fra il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste, e gli Istituti esercenti il credito agrario, a concedere anticipi agli Istituti predetti fino all'ammontare di 5 miliardi di lire per la concessione dei mutui di cui all'art. 5, anche sotto forma di accettazione di cartelle da essi emesse quando trattasi di operazioni di credito agrario di miglioramento.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951
Estremi	Legge 10 gennaio 1952, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-dalle/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it